

**CONTRATTO REGIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE DELLA
REGIONE VENETO SETTORE CHIMICA, GOMMA,
PLASTICA, VETRO**

Sostitutivo del CCRL siglato in data 16 giugno 2015

Il 9 febbraio 2017 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia

tra

- la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto**, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, da Arnaldo Luigi Guglielmini e Simone Cenedese della categoria Chimica e Vetro, con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto e dei Funzionari provinciali Giorgio Chinellato e Moreno Zonta;

- la **CNA Veneto**, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;

- la **CASARTIGIANI del Veneto**, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal segretario regionale Salvatore D'Aliberti e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;



e

- la **FILCTEM - CGIL** regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Facin e da Maristella Viola;

- la **FEMCA - CISL** regionale del Veneto, rappresentata da Stefano Zanon, da Carlo Nicolli e da Bellato Andrea;

- la **UILTEC - UIL** regionale del Veneto, rappresentata da Giannino Rizzo e da Leone Frigo;

è stato stipulato il presente contratto regionale di lavoro



INDICE

- Art. 1** – Sfera di applicazione
- Art. 2**- Elemento Economico di secondo livello ed Una Tantum
- Art. 3**- Quota di adesione contrattuale alla previdenza complementare (quota mensile e quota una tantum)
- Art. 4** – Fondi di secondo livello Ebav
- Art. 5** – Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi
- Art. 6** – Accantonamento annuo in compensazione (Banca ore)
- Art. 7** – Gestione dei regimi di orario attraverso la variabilità plurimensile dell’orario di lavoro
- Art. 8** – Apprendistato per lavoratori di età superiore ai 29 anni
- Art. 9** – Aumento limite massimo assunzioni a termine
- Art. 10** – Assistenza sanitaria integrativa e nuove disposizioni dal 1 marzo 2017
- Art. 11** – Commissione paritetica
- Art. 12** - Diritto di affissione
- Art. 13** – Efficacia del precedente CCRL
- Art. 14** – Invio copia contratto regionale ai fondi negoziali di cui all’art. 2
- Art. 15** – Deposito del presente CCRL
- Art. 16** - Decorrenza e durata del contratto regionale

ALLEGATI

- **Allegato 1** – Scheda scelta fondo negoziale di previdenza complementare per l’artigianato (art. 3);
 - **Allegato 2** – Comunicazione alla Commissione paritetica per unità aggiuntiva contratto a termine (art.9)
- Allegato 3** – Richiesta di parere alla Commissione paritetica per ulteriori unità aggiuntive contratto a termine (art. 9)
- Allegato 4** – Accordo tra ditta e dipendenti per la gestione variabilità plurimensile orario di lavoro (art. 7).

Premesse

- Tenuto conto che la legge di stabilità 2016 ha modificato il quadro di riferimento per la determinazione dei costi aziendali, eliminando l'istituto della decontribuzione previsto per la contrattazione di secondo livello.
- Considerato che il precedente CCRL 16 giugno 2015 è stato pattuito all'interno di questo quadro legislativo oggi non più in vigore.
- Vista la volontà delle parti di continuare l'esperienza della contrattazione territoriale;
- Visto che ai diversi livelli non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione nella contrattazione regionale dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;

Le parti hanno convenuto quanto segue:

Art 1. SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente CCRL si applica esclusivamente ai dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto dei settori Chimica Gomma Plastica e Vetro.

Art 2. ELEMENTO ECONOMICO DI SECONDO LIVELLO

2.1 ERT

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) che sarà erogato ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti) per le ore effettivamente lavorate a decorrere dal 1 marzo 2017 e sino al 28 febbraio 2019 nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.

Conseguentemente all'istituzione dell'ERT, l'erogazione dell'EET prevista dal CCRL 16 giugno 2015 viene a cessare dal 1 ottobre 2016 mentre dal 1 marzo 2017 cessa l'erogazione dell'IRR prevista dal CCRL 1 giugno 2002 e successive modifiche.

SETTORE CHIMICA GOMMA VETRO

Livello	Valore ERT	
	Mensile	Orario
7	56,00	0,32370
6	50,00	0,28902
5s	45,00	0,26012
5	41,00	0,23699
4	37,00	0,21387
3	33,00	0,19075
2	28,00	0,16185
1	23,00	0,13295

A partire dal 1 marzo 2019 l'ERT decadrà e non sarà più erogata, salvo accordi diversi tra le parti stipulanti il presente contratto.

L'ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e successive modifiche.

Ai fini dell'erogazione dell'ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l'esercizio di cariche sindacali elettive previste dal contratto regionale di lavoro nonché il periodo di astensione obbligatoria per maternità. Inoltre dovrà tener conto anche dell'ERT la retribuzione riconosciuta al dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuta dall'INAIL.

2.2 EROGAZIONE QUOTA RETRIBUTIVA UNA TANTUM

A copertura del periodo compreso tra il 1 ottobre 2016 ed il 28 febbraio 2017 saranno erogati gli emolumenti indicati di seguito come UNA TANTUM ai dipendenti (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) in forza al 1 febbraio 2017 ed in servizio al 30 settembre 2016 con la medesima categoria legale. Nessuna erogazione spetterà al personale che non soddisfa congiuntamente le due condizioni stabilite.

Ai fini del calcolo l'importo di cui alle tabelle successive andrà diviso per la somma dei divisori contrattuali dei 5 mesi (173 x 5) e moltiplicato per le ore ordinarie lavorate nel periodo di riferimento. Il risultato così ottenuto sarà erogato in due tranches nelle misure ed alle scadenze indicate nelle tabelle.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima della scadenza di erogazione l'importo come sopra calcolato sarà corrisposto con l'ultima retribuzione utile.

Gli importi di una tantum non sono utili ai fini di nessun istituto indiretto e differito (es. tredicesima, ferie, festività, ecc.) ed ai fini del computo per il trattamento di fine rapporto. Eventuali emolumenti riconducibili all'EET del precedente CCRL erogati durante il periodo sopra indicato possono essere assorbiti fino a concorrenza dagli importi di una tantum di cui al presente punto.

Livello	EROGAZIONE DIRETTA UNA TANTUM		TOTALE
	Febbraio 2017	Settembre 2017	
7	90	60	150
6	78	52	130
5s	68	46	114
5	59	39	98
4	52	34	86
3	40	30	70
2	35	23	58
1	25	17	42

Art. 3 QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

3.1 VERSAMENTO MENSILE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

A decorrere dal **1 marzo 2017 e sino al 28 febbraio 2019** il datore di lavoro è tenuto a versare mensilmente e per un massimo di 12 mensilità per ogni anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) la quota di **€ 26** su base mensile per operai, impiegati e quadri (per gli apprendisti la quota è pari a **€ 10**) quale "quota di adesione contrattuale" ad un Fondo negoziale di previdenza complementare dell'artigianato (di seguito Fondo) prescelto dal lavoratore.

Il versamento, **che sarà effettuato per il tramite di Ebav**, riguarda i dipendenti in forza dal 1 marzo 2017 in poi.

Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% sarà versata una quota pari al 50% di quanto previsto per il dipendente a tempo pieno (**13 €**) - (per gli apprendisti **€ 5**).

Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota prevista per il dipendente a tempo pieno (**€ 26**) - (per gli apprendisti **€ 10**).

La somma destinata alla previdenza complementare sarà versata obbligatoriamente dal datore di lavoro per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro, operaio ed apprendista.

Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore la scheda posta in calce al presente CCRL (allegato 1) con il cedolino paga del mese di marzo 2017. Nel caso di nuova assunzione la scheda sarà consegnata all'inizio del rapporto di lavoro.

Il lavoratore in forza alla data del 1 marzo 2017 esprimerà la propria scelta al datore di lavoro entro il 31 maggio 2017; se assunto successivamente al 1° marzo 2017 tale scelta sarà comunicata entro 90 giorni dalla data di assunzione.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in data antecedente la scadenza di cui sopra, la scelta andrà comunicata nel mese in cui viene a cessare il rapporto di lavoro.

MODALITA' OPERATIVE

Il versamento sarà effettuato congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale. Il primo adempimento sarà effettuato con il versamento delle quote Ebav del mese di marzo 2017.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore e anche nel caso di mancata scelta.

La scelta (o l'eventuale mancata scelta) del lavoratore sarà comunicata dal datore di lavoro ad Ebav secondo le modalità stabilite dall'ente bilaterale.

Ebav, una volta acquisite le quote, è tenuto a riversarle al Fondo indicato dal lavoratore presso il quale sarà costituita una posizione individuale.

Inoltre Ebav provvederà a segnalare al medesimo Fondo le informazioni utili per la costituzione di detta posizione.

Le modalità di trasferimento dei dati e delle risorse saranno definite da una convenzione tra il Fondo e l'ente bilaterale.

REGOLE GENERALI

Il versamento della quota di adesione contrattuale al Fondo, disciplinato dal presente articolo, non comporterà l'obbligo del contemporaneo conferimento della quota di TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo la quota di adesione contrattuale si sommerà ai versamenti derivanti dalla normale contribuzione al Fondo.

Le parti si incontreranno a giugno 2017 per valutare la casistica dei lavoratori "silenti" e per verificare l'andamento delle adesioni.

Alle quote di adesione contrattuale gestite dai Fondi indicati nel primo capoverso del presente punto 3.1 si applicano le regole stabilite nell'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016.

3.2 VERSAMENTO AGGIUNTIVO UNA TANTUM PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per il personale (operai, impiegati, quadri con esclusione degli apprendisti) che matura il diritto all'erogazione dell'UNA TANTUM di cui al punto 2.2, il datore di lavoro è tenuto inoltre a versare **per il tramite di Ebav**, secondo le misure indicate nella tabella riportata di seguito, una quota aggiuntiva quale adesione contrattuale allo stesso Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui saranno indirizzate le quote previste dal punto 3.1 Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50% sarà versata una quota pari al 50% di quanto previsto per il dipendente a tempo pieno. Nel caso di lavoratori part time con orario superiore al 50% sarà versata la medesima quota prevista per il dipendente a tempo pieno.

Livello	VERSAMENTO PREVIDENZA COMPLEMENTARE UNA TANTUM	
	GIUGNO 2017	OTTOBRE 2017
7	25	25
6	25	25
5s	25	25
5	25	25
4	25	25
3	25	25
2	25	25
1	25	25

Il versamento sarà effettuato dall'azienda nei mesi di competenza congiuntamente alle altre quote destinate ad Ebav, utilizzando il mod. B01, sulla base delle regole di versamento già previste per le quote Ebav e secondo le specifiche indicazioni operative fornite dall'ente bilaterale.

Il versamento sarà effettuato indipendentemente dalla restituzione o meno della scheda da parte del lavoratore e anche nel caso di mancata scelta.

Art 4 FONDI DI SECONDO LIVELLO EBAV

Le parti riconfermano i fondi di secondo livello (WELFARE CONTRATTUALE) già attivati con le intese precedenti. Le misure dei versamenti sono determinate come segue:

4.1 Settore Chimica Gomma Plastica : alimentazione dei fondi di secondo livello Ebav

Le parti confermano la misura del versamento Ebav alla gestione dei fondi di categoria, già in essere sulla base delle intese precedenti, e le prestazioni attivate anche a seguito della stipula del CCRL 16 giugno 2015.

Dal 1 gennaio 2016 il versamento mensile ai Fondi categoriali di secondo livello Ebav è il seguente:

Contribuzioni a carico di imprese e lavoratori dal 1 gennaio 2016

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,70	0,05
formazione	0,70	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,03
professionalità	0,60	0,30
ambiente e sicurezza	0,68	0,05
TOTALE	4,18	1,48

La quota dell'1% dei versamenti di primo livello è destinata ad alimentare il fondo crisi area settore.

Le risorse già accantonate fino al 31 dicembre 2013 a titolo di crisi area settore sono vincolate. La loro destinazione è la seguente:

20% fondo promozione;

25% fondo ambiente;

25% fondo professionalità;

30% fondo sussidi assistenziali;

La decisione del disimpegno delle risorse sulla base della necessità dei singoli fondi categoriali rimane in capo al Comitato di Categoria.

4.2 Settore Vetro : alimentazione dei fondi di secondo livello Ebav

FONDI	IMPRESE	LAVORATORI
promozione	0,73	0,05
formazione	0,70	0,05
sussidi ass.li	1,50	1,05
professionalità	0,60	0,28
ambiente e sicurezza	1,75	0,05
TOTALE	5,18	1,48

Alle aziende del settore Vetro continuerà ad essere erogata la nuova prestazione, già prevista nel precedente CCRL, destinata a **“contributi su spese sostenute per il miglioramento delle performance ambientali relative alle emissioni in atmosfera per le attività di produzione vetraria, attraverso adeguamenti impiantistici, aggiornamenti e/o implementazioni software dei sistemi di registrazione e trasmissione dati, compresa l’assistenza e la consulenza tecnica”**. Tale prestazione sarà finanziata dal fondo Ambiente

Saranno rimborsati l’80% dei costi sostenuti per un massimo erogabile di € 450 per anno. La prestazione, già attivata nel 2015, proseguirà per il 2016 ed il 2017.

Le imprese che usufruiscono di tale ristorno non potranno richiedere durante l’attivazione di questa prestazione l’intervento di Ebav per prestazioni del Fondo Promozione.

Per far fronte a tale nuova prestazione dette imprese verseranno transitoriamente e fino a febbraio 2019 (da intendersi mese di versamento Ebav) una quota aggiuntiva di € 1,00 per dipendente per dodici mensilità

A decorrere dal 1 marzo 2019 decadrà la quota aggiuntiva e il versamento mensile complessivo ai Fondi categoriali di secondo livello Ebav del settore vetro sarà ripristinato nei valori di € 4,18 a carico impresa e di € 1,48 a carico lavoratori.

Le parti si impegnano a verificare durante la vigenza del presente CCRL le condizioni di unificazione dei due Fondi di secondo livello.

4.3 Impresa non aderente e non versante la contribuzione Ebav

L’impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell’*Elemento Aggiuntivo della Retribuzione* (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall’orario di lavoro pattuito;

- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1 marzo 2017, l’azienda non aderente e che non versa la contribuzione Ebav di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell’assunzione, l’informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell’informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L’azienda, inoltre, è tenuta a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l’erogazione. Qualora l’azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

ART. 5 PROCEDURA PER LE IMPRESE DEL SETTORE IN SITUAZIONE DI CRISI


La seguente procedura si applica alle imprese del settore comprese nella sfera di applicazione del presente CCRL che subiscono una modifica strutturale del rapporto con i committenti ed a quelle nelle quali perdura da tempo una situazione di crisi finanziaria con effetti sull'occupazione.

L'impresa che si trova nelle condizioni di cui al capoverso precedente, per il tramite dell'associazione provinciale cui aderisce o conferisce mandato, invia una richiesta d'incontro alle OOSS di categoria territoriali. L'incontro dovrà essere svolto non oltre i 10 giorni successivi al ricevimento della lettera con le OOSS che hanno dato riscontro alla richiesta dell'impresa.

Durante tale incontro la ditta fornirà i dati aggiornati sull'andamento aziendale sotto il profilo economico e finanziario, le modalità con cui intende procedere alla ristrutturazione e presenterà un piano articolato di proposte volto al risanamento ed al rilancio dell'attività.

Al termine della procedura, qualora le parti presenti al tavolo trovino un'intesa sulle tematiche affrontate, sarà sottoscritto un verbale d'accordo che definisca gli interventi di tipo contrattuale, riferite unicamente al CCRL, concordati tra le parti.

Copia del verbale di accordo dovrà essere inviata alla Commissione di categoria di cui all'art. 11.



ART. 6 ACCANTONAMENTO ANNUO IN COMPENSAZIONE (Banca Ore)

Fermo restando l'istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l'"Accantonamento annuo di compensazione" (BANCA ORE) che comprenderà:


- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni.
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all'anno di cui al CCNL.

Il monte ore così costituito nel corso dell'anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.

Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).

Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.

In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all'anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.



In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo

Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" dell'anno precedente eccedenti le 48 ore.

Art. 7 GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO ATTRAVERSO LA VARIABILITA' PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO

Nell'ambito delle disposizioni previste dal vigente CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'istituto della flessibilità previsto nei vigenti CCNL, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, l'orario settimanale normale di lavoro previsto dal CCNL può essere realizzato come media in un arco temporale plurimensile.

A tale scopo, previo accordo scritto (allegato 4) tra impresa e lavoratori e RSA ove esistenti, , potrà essere attuato un regime di orario normale di lavoro che comporti, nei limiti del CCNL, settimane con orari superiori alle 40 ore e /o settimane inferiori alle 40 ore.

Si conviene che la variabilità dell'orario normale settimanale non potrà superare le 48 ore. Mensilmente ai dipendenti verrà corrisposta la paga corrispondente alla orario contrattuale (40 ore settimanali nel caso di tempo pieno): per tutte le ore prestate oltre le 40 ore settimanali verrà erogata una maggiorazione del 9% che sarà trasformata in permessi da accantonare nella banca ore prevista all'articolo che precede.

Alla fine del periodo concordato o comunque a scadenze prefissate nell'accordo, sarà verificato se le ore retribuite nel periodo sono coerenti con una media di 40 ore. Nel caso risultassero superiori, per tutte le ore eccedenti sarà riconosciuta al dipendente una quota del 28% a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario.

Tale riconoscimento è comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti indiretti e differiti.

Nel caso risultassero inferiori, per tutte le ore mancanti sarà erogata in forma di indennità sostitutiva la quantità necessaria di ore che saranno prelevate dal monte ore dell'accantonamento annuo di compensazione o, eccezionalmente, in carenza del citato monte ore, utilizzando altri istituti contrattualmente previsti.

Queste compensazioni saranno erogate con la busta paga del mese successivo alle scadenze concordate. Tutti gli istituti contrattuali differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale di 40 ore.

Le ore retribuite con la maggiorazione del 28%, saranno considerate quale prestazione di lavoro straordinario e concorreranno al raggiungimento del massimo delle ore previste dal vigente CCNL.

Complessivamente, la compensazione della variabilità settimanale dell'orario di lavoro non potrà superare il limite orario previsto dal CCNL per la flessibilità (in eccesso e in difetto) pari a 96 ore.

L'andamento dell'utilizzo della presente normativa sarà soggetto a verifiche quadrimestrali.

L'istituto potrà essere applicato esclusivamente dalle imprese in regola con i versamenti ad EBAV e a SANLIN.VENETO.

2

Rizzo

ART. 8 APPRENDISTATO PER LAVORATORI DI ETA' SUPERIORE AI 29 ANNI

Le parti convengono, in via transitoria e fino alla definizione di uno specifico accordo nazionale, che i lavoratori, di età superiore ai 29 anni e beneficiari di un trattamento di disoccupazione ai sensi del comma 4 dell'art. 47 del D. Lgs. 81/2015 e smi, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, possano godere, durante tutto il periodo di tirocinio, di un trattamento economico che sarà calcolato sulla retribuzione corrispondente al livello di arrivo previsto dal CCNL sulla base della percentuale più alta prevista dalle tabelle del CCNL. Si rinvia al CCNL per quanto riguarda la parte normativa, ivi compreso la disciplina dei profili formativi.

Le clausole contenute negli accordi interconfederali riguardanti il rimborso dell'assistenza sull'attività formativa si estendono anche all'apprendistato disciplinato dal presente articolo.

Art. 9 AUMENTO NUMERO MASSIMO ASSUNZIONI A TERMINE

L'impresa associata ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente contratto, in regola con i versamenti ad EBAV ed a SANI.IN.VENETO, potrà stipulare un ulteriore contratto a termine, aggiuntivo rispetto ai limiti definiti nel CCNL. L'impresa deve darne semplice comunicazione, per il tramite dell'associazione a cui aderisce, alla Commissione Paritetica Regionale di cui all'art.11 utilizzando l'allegato 2 posto in calce al presente contratto.

Qualora la medesima impresa associata abbia necessità di incrementare ulteriormente il numero dei contratti a tempo determinato rispetto all'unità aggiuntiva prevista dal capoverso precedente, dovrà inviare apposita richiesta alla Commissione Paritetica utilizzando l'allegato 3 posto in calce al presente contratto. La Commissione esprimerà il proprio parere vincolante entro 5 giorni lavorativi. **L'inoltro della predetta comunicazione avverrà per il tramite della sede provinciale dell' Associazione Artigiana firmataria il presente contratto a cui aderisce.**

Art.10 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E NUOVE DISPOSIZIONI DA FEBBRAIO 2017

Trovano integrale recepimento nella presente intesa tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013 e del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano che le disposizioni previste nel CCNL di categoria concernenti l'applicazione di SANARTI si intendono superate, assorbite e sostituite a tutti gli effetti dalle pattuizioni interconfederali che riguardano SANI IN VENETO.

Ai sensi della suddetta normativa contrattuale l'impresa che non versa a SANI.IN.VENETO è tenuta a corrispondere direttamente al lavoratore per ogni prestazione contenuta nel nomenclatore di SANI.IN.VENETO la quota di rimborso dovuta ivi prevista.

Dal 1 marzo 2017, l'azienda non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Qualora l'azienda non ottemperi alla procedura sopra descritta incorre in un inadempimento contrattuale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge 296/2006 (rispetto della contrattazione collettiva per il godimento dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro).

Tale disposizione è cedevole rispetto ad un eventuale accordo interconfederale regionale in materia che lo modifichi sostanzialmente.

ART. 11 COMMISSIONE PARITETICA

Viene istituita una Commissione Paritetica, costituita da un rappresentante per ognuna delle parti sottoscrittrici il presente accordo, avente sede presso Ebav che ne curerà anche la segreteria.

All'atto della prima convocazione della Commissione sarà adottato il relativo regolamento.

ART. 12 DIRITTO DI AFFISSIONE

Le parti riconfermano la validità del diritto di affissione come regolato dagli Accordi interconfederali esistenti nel Veneto anche per quanto riguarda comunicazioni inerenti le convocazioni di assemblee territoriali indette dalle OOSS stipulanti.

ART. 13 EFFICACIA DEL PRECEDENTE CCRL 26 MARZO 2015

Ai soli fini della parte economica (erogazione dell'EET) il precedente CCRL 16 giugno 2015 mantiene la sua efficacia fino al 30 settembre 2016 e decade dal 1 ottobre 2016; l'efficacia della parte normativa del CCRL 16 giugno 2015 è mantenuta sino al 31 gennaio 2017.

L'erogazione dell'IRR derivante dal CCRL 1 giugno 2002 continua sino al 28 febbraio 2017 e decadrà a decorrere dal 1 marzo 2017.

ART. 14 INVIO COPIA CONTRATTO REGIONALE AI FONDI NEGOZIALI DI CUI ALL'ART. 3

La trasmissione di copia del presente contratto regionale ai Fondi negoziali di previdenza complementare dell'artigianato sarà effettuata da Ebav.

ART. 15 DEPOSITO DEL PRESENTE CCRL


Il CCRL sarà depositato a cura di CNA Veneto.

ART. 16 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO REGIONALE


Il presente contratto regionale entra in vigore dal 1 febbraio 2017, salvo decorrenze successive di singoli istituti, e scadrà il 28 febbraio 2019.

Letto, confermato, sottoscritto


CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO




CNA Veneto



CASARTIGIANI del Veneto




Femca - CISL Veneto



Filctem - CGIL Veneto



Uiltec - UIL Veneto



ALLEGATO 1 CCRL CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO 2017

SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE

DA ALLEGARE AL CEDOLINO PAGA DI MARZO 2017 OPPURE AL PRIMO CEDOLINO UTILE NEL CASO DI NUOVA ASSUNZIONE

A seguito della sigla del CCRL Chimica Gomma Materie Plastiche Vetro , è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il **Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato** cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Le segnaliamo che i Fondi cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- Il fondo nazionale FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137- che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it)
- Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: solidarietà veneto fondo)

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.

La preghiamo di restituire entro il 31 MAGGIO 2017 (nel caso di nuova assunzione entro 90 giorni) una copia della presente al datore di lavoro indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La sottoscritto/sottoscritta	
dipendente dell'azienda con sede a	
intende destinare la quota di adesione prevista dal CCRL Chimica Gomma Plastica e Vetro 2017 al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:	
<input type="checkbox"/> SOLIDARIETA' VENETO	
<input type="checkbox"/> FON.TE	
Data.....	Firma

[Handwritten mark]

LE PARTI FIRMATARIE IL CCRL Chimica Gomma Plastica e Vetro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ALLEGATO 2
ART. 9 CCRL CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO 2017
COMUNICAZIONE SUI CONTRATTI A TERMINE ALLA COMMISSIONE PARITETICA

Il/La sottoscritto/a _____
legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____
partita IVA _____

con la presente comunica che a decorrere dal _____ assumerà con contratto a termine una unità aggiuntiva rispetto al limite massimo dei contratti a termine previsto dal CCNL.

L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:
.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma

[Handwritten signatures and initials scattered across the bottom of the page]

ALLEGATO 3
art. 9 CCRL CHIMICA GOMMA PLASTICA E VETRO 2017
RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE PARITETICA SUI CONTRATTI A
TERMINE

Il/La sottoscritto/a _____
legale rappresentante dell'impresa _____
sita a _____ in via _____
partita IVA _____

avendo già usufruito dell'unità aggiuntiva con contratto a termine rispetto al limite massimo previsto dall'art. 8 del CCRL (vedi comunicazione inoltrata il)
con la presente chiede di poter assumere ulteriori lavoratori con contratto a termine per
le _____ seguenti _____ necessità _____ produttive:

.....
.....


L'azienda dichiara di essere iscritta alla seguente associazione artigiana:
.....

L'azienda dichiara altresì, consapevole degli effetti nel caso di dichiarazione mendace, di essere in regola con i versamenti ad EBAV e a SANI.IN.VENETO.

Data _____

Firma





ALLEGATO 4

Art. 7 GESTIONE DEI REGIMI DI ORARIO ATTRAVERSO LA VARIABILITA' PLURIMENSILE DELL'ORARIO DI LAVORO
ACCORDO TRA DITTA E DIPENDENTI PER GESTIONE VARIABILITA'
PLURIMENSILE ORARIO DI LAVORO

Tra la ditta
sita a in via rappresentata dal sig.
.....

ed i dipendenti della medesima, i cui nomi sono riportati di seguito,

visto il verbale d'accordo regionale del 09/02/17 per il settore Chimica, Gomma, Plastica e Vetro, si conviene di adottare a
decorrere dal e sino al

il regime di orario plurimensile previsto con le seguenti caratteristiche:

dalla data sopraindicata l'orario contrattuale di lavoro settimanale (di 40 ore nel caso di full time o sulla base dell'orario
pattuito in caso di part time) sarà realizzato come media nell'arco temporale del mese di calendario.

Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte
eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.

Per tali ore verrà riconosciuta, nel mese di effettiva prestazione lavorativa la sola maggiorazione del 9% nel caso di tempo
pieno. Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all'orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per
raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore
individuale, dall'accantonamento annuo di compensazione (banca ore) o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato
monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge.

Al termine del periodo le ore accantonate e non utilizzate saranno saldate con l'applicazione della maggiorazione del 28%
nel caso di tempo pieno.

Luogo e data

firma titolare

.....

.....

Nome e Firma dipendenti

.....

.....

.....